



COMUNE DI DONATO



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 25/11/2014

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'utilizzazione dell'area sosta camper, in seguito citata come "area camper", sita in Donato, lungo la Via Sandro Pertini, nel Piazzale Fabrizio De Andrè.

Il regolamento disciplina l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

Articolo 2

Le aree camper sono disciplinate in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale Piemonte 31/08/1979, n. 54, e successive modifiche ed integrazioni.

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

Articolo 3

L'area camper è pubblica e può essere gestita direttamente o affidata in gestione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4

La sosta all'interno dell'area è permessa solo agli autocaravan definiti dall'art. 54, lett. M), del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande, ecc.). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 13 ed allontanati. L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7, comma I, lettera H), del D. Lgs. 285/1992.

Articolo 5

La sosta degli autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento. E' necessario un preventivo assenso da parte dell'Amministrazione Comunale per una sosta di maggiore durata.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 18, comma 2, della L.R. 54/1979 e l'immediato allontanamento dei trasgressori.

Articolo 6

E' vietato sostare lungo il passaggio o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra d'ingresso o di uscita.

Articolo 7

I fari di illuminazione dell'area camper devono rimanere accesi solo per il tempo strettamente necessario e devono sempre essere spenti dopo l'uso per evitare inutili sprechi energetici.

L'accensione dei fari di illuminazione da parte degli utenti è manuale e può essere eseguita agendo sull'interruttore posto nel quadro elettrico situato nei servizi.

Articolo 8

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua, presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi, né minacciare l'incolumità e la sicurezza.

E' permesso l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari, mentre è assolutamente vietato l'utilizzo dell'acqua per il lavaggio degli autocaravan ed altri.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

Il servizio di carico dell'acqua potabile è gratuito.

Articolo 9

Sono assolutamente vietati all'interno dell'area camper, da parte di personale non autorizzato:

- lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
- l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate;
- lo sradicamento dell'erba;
- lo spoglio e l'abbattimento degli alberi e l'arrampicamento sugli stessi;
- l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
- il gioco con palloni od oggetti da lancio;
- la circolazione di animali ed in particolare di cani privi di guinzaglio e museruola;
- il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai veicoli;
- il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan e di veicoli a trazione animale;

- la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso;
- il posizionamento all'esterno del mezzo autorizzato di gazebo, stendibiancheria;
- il lavaggio dei camper.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Gli ospiti dei camper devono evitare comportamenti ed attività rumorose e l'uso di apparecchiature che provochino disturbo, in particolare durante le ore serali e notturne.

Sono vietati inoltre l'utilizzo di generatori di corrente, anche "silenziosi" e l'assunzione di qualsiasi comportamento che crei o simuli una situazione di campeggio, per il quale l'area non è destinata.

I menzionati divieti sono da intendersi temperati con le specifiche competenze sindacali, nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente.

Articolo 10

L'accesso degli autocaravan all'area camper è gratuito dalle ore 8,00 alle ore 20,00, mentre è a pagamento per la sosta notturna, in base alle tariffe allegate al presente regolamento. Il pagamento dovrà essere effettuato presso l'esercizio commerciale presente all'entrata nel capoluogo (a fianco del distributore) che rilascerà una ricevuta.

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta. I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di ricevuta valida, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 13.

L'area di sosta non è custodita. L'Amministrazione Comunale è pertanto esonerata da ogni responsabilità in ordine a danni alle persone e alle cose che si verificassero al suo interno

Il Comune non risponde dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

Articolo 11

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6, del D. Lgs. 285/1992.

Articolo 12

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti degli autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 9, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 13

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di questo regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 14

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.

Articolo 15

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

ALLEGATO A al Regolamento per l'utilizzo dell'area sosta camper.

TARIFFE PER ACCESSO ALL'AREA CAMPER

Accesso dalle ore 21,00 alle ore 8,00

€ 5,00 per ogni notte